

PDL "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)" (Atto cons. 3/A)

Relazione

TUTTI GLI EMENDAMENTI SONO STATI APPROVATI

Al fine di meglio adeguare il testo della proposta in oggetto, già licenziato dalla III Commissione consiliare e all'esame dell'Aula, all'assetto ordinamentale regionale vigente, si propongono le seguenti modifiche emendative:

ALLA UNANIMITA

emendamento sostitutivo n. 1

- sostituire il titolo della proposta con il seguente: "**Consiglio Sanitario regionale**";

emendamento sostitutivo n. 2

- sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: "**Consiglio Sanitario regionale**";

emendamento soppressivo n. 3

- sopprimere l'alinea dell'articolo 1;

emendamento modificativo n. 4

- il comma 2 dell'articolo 1 è modificato in comma 2 dell'articolo 1;

emendamento modificativo n. 5

- il comma 3 dell'articolo 1 è modificato in articolo 2 avente come rubrica la seguente: "**Compiti e funzioni**";

emendamento modificativo n. 6

- il comma 4 dell'articolo 1 è modificato in articolo 3 avente come rubrica la seguente: "**Organi**";

emendamento modificativo n. 7

- il comma 5 dell'articolo 1 è modificato in articolo 4 avente come rubrica la seguente: "**Il Presidente**";

emendamento modificativo n. 8

- il comma 6 dell'articolo 1 è modificato in articolo 5 avente come rubrica la seguente: "**Il Vice Presidente vicario**";

emendamento modificativo n. 9

- il comma 7 dell'articolo 1 è modificato in comma 2 dell'articolo 5 come introdotto dall'emendamento n. 8;

emendamento modificativo n. 10

- il comma 8 dell'articolo 1 è modificato in articolo 6 avente come rubrica la seguente: "**Ufficio di Presidenza**";

emendamento modificativo n. 11

- il comma 9 dell'articolo 1 è modificato in comma 2 dell'articolo 6 come introdotto dall'emendamento n. 10;

emendamento modificativo n. 12

- il comma 10 dell'articolo 1 è modificato in articolo 7 avente come rubrica la seguente: "**Assemblea – composizione**";

emendamento modificativo n. 13

- il comma 11 dell'articolo 1 è modificato in articolo 8 avente come rubrica la seguente: "**Assemblea e funzioni**";

emendamento modificativo n. 14

- il comma 12 dell'articolo 1 è modificato in comma 2 dell'articolo 8 come introdotto dall'emendamento n. 13;

emendamento modificativo n. 15

- il comma 13 dell'articolo 1 è modificato in comma 3 dell'articolo 8 come introdotto dall'emendamento n. 13;

emendamento modificativo n. 16

- il comma 14 dell'articolo 1 è modificato in comma 4 dell'articolo 8 come introdotto dall'emendamento n. 13;

emendamento modificativo n. 17

- il comma 15 dell'articolo 1 è modificato in comma 5 dell'articolo 8 come introdotto dall'emendamento n. 13;

emendamento modificativo n. 18

- il comma 16 dell'articolo 1 è modificato in articolo 9 avente come rubrica la seguente: "**Assemblea – Articolazione di funzioni**";

emendamento modificativo n. 19

- il comma 17 dell'articolo 1 è modificato in comma 2 dell'articolo 9 come introdotto dall'emendamento 18;

emendamento modificativo n. 20

- il comma 18 dell'articolo 1 è modificato in comma 3 dell'articolo 9 come introdotto dall'emendamento 18;

emendamento modificativo n. 21

- il comma 19 dell'articolo 1 è modificato in comma 4 dell'articolo 9 come introdotto dall'emendamento 18;

emendamento modificativo n. 22

- il comma 20 dell'articolo 1 è modificato in comma 5 dell'articolo 9 come introdotto dall'emendamento 18;

emendamento modificativo n. 23

- il comma 21 dell'articolo 1 è modificato in articolo 10 avente come rubrica la seguente: "**Sede**";

emendamento modificativo n. 24

- il comma 22 dell'articolo 1 è modificato in articolo 11 avente come rubrica la seguente: "**Regolamento**";

emendamento aggiuntivo n. 25

- dopo l'articolo 11 introdotto dall'emendamento n. 24 è aggiunto il seguente:
"Art. 12 (Norma di invarianza)
1. L'Amministrazione provvede all'attuazione di ciascuna delle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale."

Bari li _____

Firme

L'INTERO ARTICOLATO È STATO APPROVATO
ALLA UNANIMITÀ

EMENDAMENTO

Art. 6
Ufficio di Presidenza

Comma 1

Dopo il punto d) **aggiungere:**

e) da 2 componenti designati dai componenti dell'Assemblea, di cui al punto ~~4~~ ⁵) appositamente convocati.

Giuseppe Romano

UNANIMITÀ

EMENDAMENTO

Art. 7

Assemblea - Composizione

Dopo il punto c)Ordine del capoluogo di regione; **aggiungere:**

d) ^{da 2 Precedenti;}
2 farmacisti di cui 1 dipendente del sistema sanitario regionale; 2 odontoiatri; 2 medici veterinari di cui 1 dipendente della sanità pubblica veterinaria; ~~tutti designati, in assenza di Ordini professionali, da procedure condivise a livello regionale;~~

dopo il punto d) **aggiungere:**

^{Puglia}
da tre componenti designati dai Tribunali dei diritti del malato; da 2 componenti designati dalle Associazioni malattie rare COREMAR E AMARE; da 2 componenti designati dalle Associazioni donatori di organi presenti sul territorio regionale; da 1 rappresentante del CREA (Coordinamento Regionale Ente Ausiliario) e 1 dell'APIS (Agenzia Pugliese per l'Intervento e lo Studio delle Dipendenze); da 2 componenti designati dalle Associazioni di trapiantati presenti sul territorio regionale; da 3 componenti designati dalle organizzazioni del privato sanitario e socio-sanitario presenti in Puglia; ⁱⁿ assenza del livello regionale di rappresentanza, le designazioni competono alle Associazioni provinciali più rappresentative.

Giuseppe Romano

UNANIMITÀ


EMENDAMENTO:

Art. 8 ^{oloforo il} comma 5 effusione : a

Comma 6

u 6. I pareri di cui ^{le lettere} al ~~punti~~ b) c) h) ^{devono essere} ~~vanno~~ espressi entro i termini previsti dalle richieste^u

UNANIMITÀ



Luigi Cullini

Emendamento all'art. 11

Sostituire il termine di "150"
giorni con il nuovo termine
di "60" giorni.

U. Monaco



UNANIMITÀ